

Il diritto alla rappresentatività sindacale

Mauro Marin

Medico di medicina generale
Pordenone

Il Tribunale del Lavoro di Udine ha condannato l'Azienda sanitaria cittadina per attività antisindacale e ha riconosciuto il diritto dello Snamì a partecipare ai Comitati Aziendali

Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Udine con ordinanza n. 31/2010 del 26 gennaio 2010 ha riconosciuto l'attività antisindacale dell'Azienda Sanitaria di Udine per aver omesso di costituire il nuovo Comitato Aziendale, negando così la partecipazione attiva ai rappresentanti sindacali dello Snamì, sindacato rappresentativo e firmatario dell'Accordo Collettivo Nazionale (Acn) del 29 luglio 2009. Nell'ordinanza si intima all'Azienda di procedere al più presto al rinnovo del Comitato Aziendale nel rispetto di tutte le rappresentanze sindacali legittimate a parteciparvi e inoltre si precisa che fino a quel momento l'Azienda non può avvalersi del Comitato Aziendale nella sua composizione precedente se non per atti indifferibili e urgenti.

Gia in precedenza l'esercizio dell'attività sindacale alle sigle mediche, anche se non firmatarie dell'Acn, ma rappresentative ai sensi dell'art. 42 D.Lgs 165/2001, è stato riconosciuto essere un diritto tutelato dall'imperativo art. 39 della Costituzione, dall'art. 14 della legge n. 300/1970 ed espressamente previsto anche dall'art. 23, comma 1, dell'Acn 23 marzo 2005, limitatamente a tutti gli importanti compiti consultivi ordinari propri del Comitato Aziendale. Così il Giudice del Lavoro del Tribunale di Bologna si era pronunciato con sentenza del 15 maggio 2008 sul procedimento n. 594/2008, sia dichiarando antisindacale la condotta della Asl che aveva vietato la partecipazione dei rappresentanti Snamì al Comitato Aziendale e sia censurando l'interpretazione restrittiva della norma data dalla Sisac che ha concorso a determinare la condotta discriminatoria di Regioni e Asl.

Un unico requisito

Di uguale orientamento sono state le sentenze dei Giudici del Lavoro dei Tribunali di Siena del 2008 e di Catanzaro del 11 aprile 2008 (causa n. 3095/2007 Sezione Civile 1°).

Bisogna dunque distinguere il divieto a partecipare alla sola formazione di accordi per i sindacati non firmatari, sancito dal comma 10 dell'art. 22 dell'Acn 2005, dal diritto incompressibile a partecipare a tutti gli altri compiti sindacali ordinari e consultivi propri dei Comitati art. 23 e art. 24, non vietati ai sindacati non firmatari da alcuna norma e tutelati invece da norme di rango superiore. Va rilevato infatti che la rappresentatività sindacale è espressamente richiesta come unico requisito, senza ulteriori condizioni, per la partecipazione al Comitato Aziendale ai sensi dell'art. 23, comma 1, dell'Acn 23 marzo 2005 e per la partecipazione al Comitato Regionale ai sensi dell'art. 24, comma 1, dell'Acn 2005.

Nelle Aziende Pubbliche la rappresentanza sindacale discende direttamente dagli artt. 42 e 43 del D.Lgs. n. 165/2001, come aveva già affermato in precedenza il Giudice del Lavoro di Bologna con sentenza del 13 giugno 2006 sul procedimento n. 1144/2006.

Il Giudice del Lavoro di Bologna aveva affermato in particolare che nelle Pubbliche Amministrazioni ai sensi dell'art. 42, comma 2, del D.Lgs 165/2001 è riconosciuto il diritto di costituire rappresentanze sindacali alle organizzazioni che siano "soltanto ammesse" alle trattative per la sottoscrizione dei contratti collettivi, in forza dei criteri di rappresentatività previsti dall'art. 43 del D.Lgs. 165/2001 e accertati dall'Aran, la cui attestazione, si specifica, ha unicamente valore dichiarativo e non costitutivo del

diritto di rappresentanza sindacale. La sentenza n. 1892 del 1 febbraio 2005 della Cassazione Sezione Lavoro afferma che le rappresentanze sindacali sono pienamente legittime anche se deviano dal criterio di rappresentatività posto dall'art. 19 della legge n. 300/1970 modificato dal DPR 28 luglio 1995 n. 312, fondato sulla mera sottoscrizione di un contratto collettivo.

Al riguardo anche il Giudice del Lavoro del Tribunale di Trani con sentenza del 30 settembre 2004 ha ribadito che "quando una sigla sindacale, sia pure non firmataria dell'Accordo Collettivo Nazionale, possieda il requisito della rappresentatività, non può essere esclusa dallo svolgimento concreto dell'attività sindacale e dall'informazione su atti e provvedimenti riguardanti la contrattazione e la partecipazione alla contrattazione integrativa in sede decentrata."

Diritto costituzionale

L'art. 39, comma 1, della Costituzione riconosce l'organizzazione sindacale come libera e l'art. 14 della legge n. 300/1970 prevede che il diritto di costituire associazioni sindacali, di aderirvi e di svolgere attività sindacale è garantito a tutti i lavoratori.

Il diniego alla costituzione di rappresentanze sindacali è condotta antisindacale ai sensi dell'art. 28 della legge 300/1970, come ha confermato la sentenza n. 3813 del 16 marzo 2001 della Cassazione. Inoltre, nell'ambito della Pubblica Amministrazione, la responsabilità per i pubblici ufficiali di negare e concorrere a negare l'esercizio di un diritto costituzionalmente tutelato può configurare anche il reato di "atti contrari ai doveri d'ufficio" e il suo concorso ai sensi degli artt. 40 e 110 del Codice Penale.